

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

**Venerdì 24 Aprile 1998**

**alle ore 9,30**

## **363<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

### **ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanze e interrogazioni (Testi allegati).**

## INTERROGAZIONI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

MANFREDI, LASAGNA, PASTORE, VEGAS, TERRACINI, ASCIUTTI, BRIGNONE, COLLA, AVOGADRO, BIASCO, NAVA, RONCONI, FOLLONI, DI BENEDETTO, MUNDI. — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi nel periodo estivo al Centro-Sud della penisola e in minor misura nel periodo invernale al Nord costituisce ancora una piaga nazionale che manda in fumo migliaia di ettari di bosco e di altra vegetazione ugualmente importante per il sistema ecologico;

che nel 1997 si è registrato un acuirsi del fenomeno sia per numero di eventi sia per superficie bruciata, con prospettive preoccupanti per il futuro, atteso che le regioni cui compete per legge la responsabilità della lotta agli incendi quest'anno non hanno attuato in tempo utile le predisposizioni per la prevenzione e soprattutto per la previsione e lo spegnimento;

che sussiste tuttora la frammentazione delle competenze e l'insufficienza del concorso aereo dello Stato, che in alcune regioni non ha potuto fronteggiare completamente l'esigenza per carenza numerica ed anche qualitativa dei mezzi disponibili;

che le risorse finanziarie impegnate per la gestione della flotta aerea risultano ancora disperse in una molteplicità di linee;

che durante la discussione, presso la Commissione ambiente, dei disegni di legge sulla prevenzione degli incendi boschivi, avvenuta nel periodo maggio-giugno 1997, era stata decisa la disgiunzione dei disegni di legge nn. 1874 e 580 dal decreto-legge n. 130 del 1997 (ora legge n. 228 del 1997), perchè il Governo si era assunto l'impegno di emanare in tempi brevi un provvedimento di legge-quadro, volto a razionalizzare l'intera materia degli incendi boschivi, senza ricorrere ogni anno ad un decreto-legge in tal senso;

che in particolare l'ordine del giorno n. 9.2449.1 impegnava il Governo «a predisporre, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, un testo unico di riordino della materia finalizzato a prevenire, fronteggiare e reprimere gli incendi boschivi»;

che il termine concesso al Governo è abbondantemente scaduto (la legge è del 16 luglio 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1997) e si corre il rischio di non avere una legge *ad hoc* nemmeno nel 1998,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano stati i motivi che non hanno consentito ad alcune regioni di porre in essere le predisposizioni per fronteggiare la campagna 1997;

(3-01491)  
(11 dicembre 1997)

quali siano state le iniziative in merito alla necessaria azione di coordinamento delle regioni per l'attuazione delle attività di competenza: prevenzione, previsione ed intervento per lo spegnimento;

quali siano gli intendimenti per addivenire al potenziamento della flotta aerea dello Stato ed alla razionalizzazione delle varie linee di volo, anche per conseguire una necessaria economia di gestione;

quali siano le iniziative di coordinamento del Dipartimento della protezione civile per l'appontamento della campagna antincendio del 1998, ormai alle porte, per evitare il ripetersi delle inadempienze regionali e della necessità di dover adottare ancora provvedimenti di urgenza;

quali siano gli esiti della procedura concorsuale per l'affidamento della gestione dei Canadair, data la scadenza ormai prossima - 31 dicembre 1997, come previsto dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 - dell'autorizzazione ad avvalersi dell'attuale società;

quali iniziative infine il Dipartimento della protezione civile abbia intrapreso per addivenire ad uno strumento legislativo moderno che, nel razionalizzare il servizio, individui e distribuisca meglio le competenze e le responsabilità dello Stato e dei suoi organi e delle regioni, ivi compreso il coordinamento dei mezzi a disposizione.

D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

(3-01796)  
(21 aprile 1998)

che dal 1987 la Sisam, società a capitale pubblico (60 per cento Alitalia, 40 per cento Finmeccanica), ha avuto la gestione del servizio aereo di spegnimento degli incendi con una flotta di 10 Canadair, di cui 6 di proprietà del Dipartimento della protezione civile;

che quest'anno il Dipartimento della protezione civile ha deciso di bandire una gara per l'affidamento del servizio, chiamando a partecipare 3 ditte, Sisam Elifly e Sorem e che tale gara è andata formalmente deserta non avendo presentato nessuno dei partecipanti un'offerta in tempo utile;

che la società Sorem, nella fase di preselezione, risulterebbe essere stata dichiarata dalla commissione appositamente costituita dallo stesso Dipartimento «società non in possesso dei necessari requisiti tecnico-economico-finanziari»;

che dopo l'esito inefficace della gara il Dipartimento della protezione civile procedeva all'affidamento diretto per trattativa privata, senza ammettere a tale trattativa tutte le imprese invitate alla gara, assegnando alla ditta Sorem la gestione completa del servizio per i 6 Canadair modello CL 415 di proprietà della Protezione civile a partire dal 1° gennaio 1998;

che con questo affidamento si divide di fatto la gestione dei 6 Canadair della Protezione civile dai 2 del Ministero per le politiche agricole, creando duplicazioni di gestione e di costi per un servizio che dovrebbe essere integrato, anche in relazione a quanto deciso in una Conferenza di servizi svoltasi quest'estate, nella quale si sarebbe deciso di far passare dal prossimo anno il coordinamento di tutte le attività di difesa del suolo e dei boschi alla competenza del Ministro per le politiche agricole;

che la manutenzione dei Canadair era affidata a un presidio di tecnici dell'Alitalia di stanza a Ciampino e che tale presidio rischia ora di essere smantellato, lasciando privo l'aeroporto di uno strumento operativo, necessario anche in vista dell'incremento di traffico per il Giubileo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si ritenga che l'intera procedura si sia correttamente ispirata alle norme in vigore nella pubblica amministrazione per le gare di affidamento di servizi di pubblica utilità;

se corrisponda al vero che, secondo il contratto stipulato dalla Protezione civile, il primo aereo sarebbe disponibile solo a partire dal mese di maggio, per cui nei primi 4 mesi del 1998 il servizio non si potrebbe svolgere;

se si ritenga che la ditta Sarem, che sembra non essere in possesso dei requisiti necessari, possa gestire un così delicato servizio, che prevede tra l'altro la dislocazione di aerei nei punti di maggiore rischio, che sono in estate al Mezzogiorno e nelle isole ed in inverno nella Liguria;

se corrisponda al vero che tale ditta si sia detta disposta per il momento ad assorbire solo 15 dei 45 piloti impegnati sui Canadair, intendendo svolgere l'attività operativa con ex dipendenti dell'Alitalia, appena prepensionati o esodati, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 20 dicembre 1996, n. 640, la quale vieta ai lavoratori dell'Alitalia che fruiscono dei pensionamenti anticipati o degli incentivi all'esodo di ricollocarsi in aziende che operano nell'ambito del trasporto aereo;

se non si ritenga di dover riesaminare tale scelta per quanto sospetto e per ottenere il massimo coordinamento operativo tra Protezione civile e Ministero per le politiche agricole nella gestione di un servizio così importante per la pubblica incolumità.

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-01797)  
(21 aprile 1998)

che il nostro paese, tra quelli maggiormente esposti ai rischi di incendi, deve sempre disporre di un efficiente servizio di tutela delle persone, della natura e del patrimonio e che la titolarità dello stesso ricade sul Dipartimento della protezione civile;

che tale Dipartimento, in vista della scadenza del contratto con la società SISAM chiamata ad assicurare il servizio antincendio, nominò nell'agosto del 1997 una apposita commissione per procedere all'espletamento di una gara di licitazione privata per appaltare la gestione del servizio stesso;

che la commissione anzidetta ha valutato la documentazione prodotta dalle ditte ed ha redatto apposito verbale con l'indicazione di quelle da invitare alla gara ma le determinazioni da essa assunte sono state contestate essendo esorbitanti dalle sue competenze;

che la gara non è stata poi espletata ed è stata ufficialmente dichiarata deserta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2716 del 27 agosto 1997, avesse la possibilità di fare valutazioni di merito oppure se si fosse dovuta limitare a valutare l'idoneità dei soli documenti, cosa che avrebbe potuto fare la struttura burocratica;

se le determinazioni della commissione fossero vincolanti oppure no;

per quali motivi e in base a quali considerazioni tecnico-professionali e di solidità finanziaria si sia preferita la trattativa privata con la ditta SoREM;

come si giustifichi tale procedura, atteso che essa si adotta solo quando vi siano motivi di urgenza e di indifferibilità mentre i termini contrattuali con la SoREM stabiliscono la decorrenza dal maggio 1998;

se il contratto con la ditta SISAM (che ha svolto il servizio antincendio dal 1987) prevedesse la possibilità di vedersi riconfermato l'appalto nel caso in cui il servizio fosse stato svolto in maniera soddisfacente per l'amministrazione e per l'utenza;

in base a quale computo estimativo sia stata fissata a lire 45 miliardi la somma ritenuta congrua per l'espletamento del servizio e se in esso siano state attentamente considerate le esigenze di sicurezza;

se risultasse all'amministrazione il fatto che la SoREM non avesse alcun dipendente per garantire il servizio affidatole;

se risponda al vero che la SoREM intenderebbe avvalersi di ex dipendenti dell'Alitalia prepensionati o esodati in contrasto con l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 20 dicembre 1996, n. 640;

come il Dipartimento della protezione civile intenda svolgere attività antincendio nel quadrimestre gennaio-aprile 1998, periodo non più coperto dalla SISAM ma non ancora coperto dalla ditta SoREM;

se risulti vero che dal maggio 1998 solo due aereomobili Canadair saranno in servizio effettivo e se si giudichi sufficiente tale dotazione;

se sia fondata la notizia secondo cui la SoREM non risulterebbe iscritta al RAI (Registro aeronautico italiano) per l'utilizzo degli aereomobili Canadair nè che abbia inoltrato apposita richiesta;

come mai la Protezione civile non abbia effettuato gli opportuni accertamenti prima di procedere alla trattativa privata con la SoREM;

se, infine, non si ritenga doveroso e opportuno annullare l'intera procedura in ossequio alle norme sulla trasparenza e ai criteri di efficienza che devono informare la pubblica amministrazione.

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-01798)  
(22 aprile 1998)

che, secondo una sentenza della Corte costituzionale, la titolarità degli interventi a terra in materia di spegnimento di incendi boschivi spetta alle regioni, mentre allo Stato è demandato il compito di concorrere con l'intervento di mezzi aerei;

che la lotta contro gli incendi boschivi potrebbe vedere il corso di dieci velivoli Canadair, di cui sei CL-415 di proprietà del Dipartimento della protezione civile, due CL-215 di proprietà del Ministero per le politiche agricole e forestali e due CL-215 di proprietà della ditta SISAM;

che dal 1987 al 31 dicembre 1997 la gestione operativa di tali aeromobili è stata svolta dalla società SISAM (60 per cento Alitalia, 40 per cento Finmeccanica);

che il 30 luglio 1997 la Prociv indiceva un bando di gara concernente la gestione operativa e logistica della flotta di Canadair di propria pertinenza per l'espletamento dell'attività antincendio boschivo;

che l'8 agosto 1997 il Dipartimento nominava una commissione di esperti, incaricata di valutare l'idoneità tecnico-finanziaria delle cinque ditte che avevano richiesto di essere invitate a partecipare alla licitazione privata (Eli-Fly spa, SISAM, SOREM, Avianord e Aerosservizi);

che il 10 settembre dello stesso anno la commissione indicava in apposito verbale le prime due come le uniche da ammettere alla gara, escludendo le altre tre in quanto mancanti dei requisiti richiesti dal capitolato;

che, in particolare, la commissione motivava l'inidoneità della SOREM a partecipare alla gara sia per l'incompletezza della documentazione necessaria a dimostrare la propria competenza tecnica che per le evidenti deficienze di carattere economico-finanziario;

che in data 13 settembre 1997 la Prociv restituiva alla commissione il predetto verbale, ritenendo il lavoro svolto dalla stessa non corrispondente al mandato ricevuto, che avrebbe dovuto limitarsi alla valutazione dell'idoneità della documentazione delle ditte che avevano fatto richiesta di essere invitate alla gara;

che tale motivazione appare del tutto incomprensibile ed immotivata alla luce di quanto espressamente affermato nello stesso atto di nomina della commissione, in cui, all'articolo 2, si dice testualmente che, nel verbale da redigere entro il 15 settembre, «dovranno essere indicate le ditte da invitare alla procedura concorsuale in argomento»;

che, pertanto, l'annullamento di tale verbale appare chiaramente come un atto illegittimo ed arbitrario, essendo basato su una circostanza contraddetta dal contenuto di un precedente provvedimento dello stesso Dipartimento;

che, dopo pochi giorni, la commissione redigeva un secondo verbale in cui, pur ribadendo quanto già accertato in precedenza, si asteneva dall'indicare espressamente le ditte da invitare alla licitazione;

che il Dipartimento decideva di invitare alla gara suddetta, indetta per il 10 novembre 1997, la SISAM, la Eli-Fly e la SOREM, nonostante le oggettive motivazioni addotte dalla commissione per l'esclusione di quest'ultima;

che tale gara andava deserta;

che, successivamente, in data 15 dicembre 1997, il Dipartimento si determinava ad aggiudicare, mediante trattativa privata, il servizio predetto alla SOREM, ritenendo quest'ultima l'unica società che aveva manifestato la volontà di partecipare alla gara ai patti e alle condizioni

indicate, avendo presentato un'apposita offerta pervenuta nove minuti oltre l'orario previsto dal bando;

che tale decisione sembrerebbe illegittima alla luce dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 157 del 1995, in cui si stabilisce che «nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (trattativa privata indetta dopo l'inutile esperimento di licitazione privata), il numero dei candidati non può essere inferiore ai tre, purchè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei;

che, ai sensi di tale disposizione, le ditte SISAM ed Eli-Fly, ritenute idonee dallo stesso Dipartimento a partecipare alla licitazione che ha preceduto la trattativa privata, avrebbero dovuto essere invitate a quest'ultima assieme alla SOREM;

che il 22 gennaio 1998 sono stati consegnati alla SOREM i sei Canadair di proprietà della Prociv;

che, da quel giorno, tre dei sei velivoli giacciono a terra, privi di qualsiasi intervento manutentivo o di preservazione;

che il manuale di manutenzione dei Canadair prevede invece una serie articolata di interventi, in assenza dei quali i danni che potrebbero derivare alle parti sensibili del motore, degli impianti idraulici e degli apparati elettronici rischiano di essere talmente gravi da richiedere una serie di interventi di manutenzione straordinaria, a costi estremamente più elevati di quelli ordinari;

che, nella replica alla Camera dell'11 febbraio 1998, il sottosegretario Barberi indicava nei primi di marzo la data prevista per un'iniziale operatività della nuova società assegnataria (cosa puntualmente non avvenuta), senza indicare in che modo la stessa contava di mantenere nel frattempo l'efficienza degli aeromobili;

che questa circostanza evidenzia viepiù l'assoluta incapacità tecnica della SOREM ad assumere l'incarico assegnatogli dal Dipartimento, e pone dei seri rischi sulla possibilità di impiegare questi velivoli al pieno della loro efficienza nel corso della prossima stagione estiva;

che la società LEAT srl, alla quale la SOREM ha affidato in subappalto la manutenzione dei Canadair CL-415, non avrebbe ottenuto dal Registro aeronautico italiano il certificato di idoneità tecnica per effettuare tale delicata procedura;

che nella replica parlamentare sopra citata il sottosegretario Barberi assicurava che nel periodo precedente l'effettiva operatività dei sei Canadair le emergenze sarebbero state fronteggiate da altri mezzi aerei disponibili, quali i G222 dell'Aeronautica militare e gli elicotteri CH47 dell'Esercito;

che, da informazioni in possesso dell'interrogante, un'ora di volo di questi apparecchi costerebbe 8 volte di più di un'ora di Canadair e non garantirebbe la stessa efficienza ed efficacia nelle situazioni più estreme;

che all'interrogante risulta che la ditta SOREM è presieduta dall'ingegner Giuseppe Spadaccini, nipote dell'ex presidente della regione Abruzzo, Felice Spadaccini, entrambi di Gissi (Pescara), città natale del capo dipartimento della Prociv e curatore di tutti gli atti della gara d'appalto, dottor Andrea Todisco, e dell'ex Ministro della protezione civile, onorevole Remo Gaspari;

che la SOREM non ha mai presentato la documentazione relativa alla tipologia dei servizi prestati nell'ultimo triennio, elemento questo che è indicato dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1995 come circostanza di primaria importanza da cui desumere la capacità tecnica di una ditta concorrente all'aggiudicazione di un appalto con trattativa privata;

che la stessa società ha denunciato nel 1995 zero dipendenti, lad dove le lettere *b*), *c*), *d*) del citato articolo 14 indicano, rispettivamente, come ulteriori indici di capacità tecnica «l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente», «l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al concorrente», «l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti... e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni»;

che la società abruzzese ha una produzione annua di 220 milioni di lire, cioè cinquanta volte inferiore al prezzo annuo del servizio aggiudicatosi, ed un capitale sociale di 99 milioni e 500.000 lire;

che da una visura al registro delle imprese del 12 dicembre 1997 risulta che le attività che la ditta SOREM potrebbe svolgere a norma di statuto riguardano «servizi aerei, voli pubblicitari, voli per riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, per rilevamento, per spargimento di sostanza (antigrandine), riprese aeree prospettiche, cinematografiche e televisive, fotografie planimetriche», attività che nulla hanno a che vedere con la natura del delicato e più operativo servizio di antincendio boschivo;

che, in ogni caso, pare che la SOREM si sia limitata negli ultimi anni a qualche attività di fotogrammetria;

che, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica di tale società, non assume alcuna rilevanza nemmeno il fatto, citato dal Sottosegretario nel suo intervento alla Camera, che la stessa «appartiene ad un gruppo di imprese... tra le quali figura Air Columbia srl, titolare della licenza di volo aereo, licenza di trasporto passeggeri e merci, licenza di scuola di pilotaggio e certificazione di centro addestramento volo», in quanto la natura di tali attività nulla ha a che vedere con le complesse operazioni collegate all'attività istituzionale dei Canadair;

che la stessa Air Columbia risulterebbe dotata di una flotta di aerei monomotori da turismo e scuola e da un solo velivolo a getto Executive, tipo CESSNA 500 con sei passeggeri;

che, sempre secondo il Sottosegretario, l'amministrazione risulterebbe tutelata da un punto di vista tecnico, economico e finanziario dalla fideiussione di 4 miliardi di lire regolarmente presentata dalla SOREM all'atto della stipula del contratto, fatto questo che risulta quanto-meno curioso se si considera che ognuno dei sei Canadair ad essa affidati costa la bellezza di 30 miliardi di lire;

che la nuova società, contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario Barberi, non avrebbe manifestato alcuna seria intenzione di avvalersi del personale esperto e disponibile della società SISAM, l'unico in possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza in grado di garantire un efficace espletamento di questo delicatissimo servizio;

che questa situazione, oltre che poco trasparente e sicuramente irrispettosa dello spirito di sacrificio mostrato in questi ultimi anni dai piloti dei Canadair, rischia di mettere seriamente a repentaglio l'effettiva efficacia del servizio antincendio della Protezione civile, con tutti i problemi che questo comporta sul piano economico, sociale ed ambientale;

che una clamorosa dimostrazione di questo stato di inefficienza generalizzata lo si è avuto in occasione dei recenti incendi sviluppatisi nelle provincie di Genova ed Imperia, per fronteggiare i quali si è dovuti ricorrere all'ausilio di Canadair dell'aviazione francese e a quelli della Guardia forestale, mentre i velivoli della Protezione civile giacevano al prato nell'aeroporto di Ciampino in attesa che la SOREM acquisisse le necessarie ed indispensabili licenze e certificazioni per gestirli,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Governo intenda assumere per far fronte a questa paradossale situazione venutasi a creare all'interno della Protezione civile con l'assegnazione del nuovo contratto di gestione dei Canadair e per garantire la piena operatività dello stesso in vista della prossima stagione estiva;

in particolare, se non si ritenga opportuno revocare il contratto stipulato con la SOREM in considerazione dell'evidente incapacità tecnica di tale società a gestire il servizio e della probabile contravvenzione del termine di 90 giorni previsto nel decreto approvativo del contratto stesso per la sua completa operatività;

se non si ritenga altresì ormai del tutto indilazionabile una riforma strutturale del Dipartimento della protezione civile, ed in particolare del settore antincendio boschivo, prevedendo l'affidamento della gestione degli aeromobili ad esso adibiti al Corpo forestale dello Stato, istituzionalmente responsabile della tutela del patrimonio boschivo nazionale;

se risponda a verità la notizia che la Protezione civile avrebbe in animo di assegnare alla regione Sardegna 3 miliardi per l'acquisto di un elicottero in grado di affrontare le emergenze della prossima stagione estiva.

**BORNACIN.** – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il servizio anticendio boschivo a mezzo di elicotteri è stato appaltato dalla regione Liguria dal 1995 ad oggi, alla società Elisystem, la quale avrebbe commesso, nello svolgimento dello stesso servizio, numerose inadempienze, omissioni e violazioni contrattuali, senza che gli uffici competenti dello stesso ente regione abbiano mai effettuato alcuna verifica o controllo dell'operato;

che nel 1995 la società Elisystem avrebbe subappaltato il servizio per la base del levante ligure di Cornia di Moconesi (Genova) alla società Star Work Sky di Predosa (Alessandria), posizionando sulla stessa base l'elicottero AS 350 B (marca I-NARE), comportamento non am-

(3-01799)  
(22 aprile 1998)

missibile in base agli articoli 3 e 8 del bando di appalto-concorso regionale;

che per tutta la durata degli anni 1996 e 1997 sulla base di Cornia di Moconesi sarebbe stato posizionato dalla società appaltatrice Elisystem un elicottero Nardi 500 (marche I-COLA e I-AMBE) della portata di 450 chilogrammi, con ciò violando gli articoli 1 e 7 del bando di appalto-concorso, avendo una portata inferiore a quella richiesta e, tra l'altro, avendo un costo orario nettamente inferiore (con tutto vantaggio per la ditta appaltatrice e a discapito dell'ente appaltante);

che la ditta appaltatrice sarebbe totalmente inadempiente per gli articoli 1 e 8 del bando, in quanto non sarebbe mai stata messa a disposizione una cisterna di carburante per il rifornimento dell'elicottero operante sugli incendi e tale rifornimento sarebbe stato fatto direttamente sull'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona) e nella base di Cornia di Moconesi, con incremento dei tempi di trasferimento, lasciando così scoperte le basi operative;

che la società appaltatrice Elisystem, dalla data di aggiudicazione del precedente appalto fino ad oggi, avrebbe utilizzato i velivoli posizionati in Liguria al fine di effettuare il servizio antincendio per eseguire, invece, lavori e trasporti aerei per conto di privati ed enti pubblici e avrebbe così lasciate scoperte le basi operative di servizio di Villanova di Albenga e Cornia di Moconesi;

che a supporto e prova di quanto descritto vi sarebbero le registrazioni effettuate sui QTB (Quaderni tecnici di bordo) dei relativi elicotteri teoricamente impegnati nel servizio antincendio boschivo, nonchè le registrazioni dei movimenti eseguiti dall'ufficio traffico dell'aeroporto di Genova e di quello di Villanova d'Albenga;

che, a titolo esemplificativo delle violazioni perpetrate al bando e alle leggi vigenti, sarebbero state effettuate – negli anni 1995, 1996, 1997 – dall'elicottero posizionato sulla base di Villanova di Albenga addirittura centinaia di ore di volo estranee al servizio antincendio boschivo e che, inoltre, tale velivolo veniva spesso posizionato fuori dalla base senza autorizzazione della regione Liguria;

che numerosi impieghi del mezzo della base di Villanova d'Albenga estranei al servizio antincendio sarebbero stati effettuati e annotati dal 21 giugno 1997 al 25 agosto 1997 – in circa 2 mesi almeno 11 voli – e ciò avrebbe comportato in data 25 agosto 1997 un ritardo nell'intervento su un violentissimo incendio a Campochiesa di Albenga e Ceriale (Savona) che ha comportato danni ingenti all'ambiente e alle attività produttive della zona, giungendo anche a bloccare temporaneamente l'Autostrada dei Fiori Genova-Ventimiglia;

che a precedente interrogazione con risposta scritta datata 29 maggio 1997 dei consiglieri regionali della Liguria Plinio e Chierico gli uffici competenti dell'ente regione avrebbero dato risposte evasive, giungendo ad affermare che i QTB contenenti i dati relativi al servizio svolto non potevano essere visionati in quanto «documenti riservati della società di volo» e comunque non rilevando alcuna violazione del bando, con ciò sollevando notevoli dubbi sull'operato di detti uffici,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati al fine di verificare la realtà della situazione

descritta ed eventuali violazioni e responsabilità connesse, anche per omissioni di controlli dovuti, specie dopo le segnalazioni avvenute.

BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-01801)  
(22 aprile 1998)

che nel nostro paese il fenomeno degli incendi boschivi costituisce una piaga nazionale che distrugge una notevole quantità di territorio boschivo straordinaria importanza per il sistema ecologico; i dati forniti dal Corpo forestale dello Stato indicano che l'8 per cento dei boschi bruciati nel 1994 erano situati in aree protette;

che due sono le punte massime di pericolo di incendio in Italia: la siccità estiva e quella di fine inverno; in estate il pericolo maggiore è per i boschi dell'Appennino centro meridionale, dal livello del mare fino a 700-800 metri, mentre a fine inverno-inizio primavera c'è una marcata localizzazione degli incendi nelle zone alpine e pre-alpine;

che in Liguria, Piemonte, Lombardia in inverno i boschi bruciano come se fosse agosto, soprattutto in Liguria è vera emergenza-incendi; secondo i dati del Corpo forestale dello Stato in Liguria, tra gennaio e febbraio 1998, sono andati in fumo ben 2.209 ettari di boschi; sempre secondo i dati del Corpo forestale dello Stato complessivamente nei due primi mesi del 1998, 585 incendi hanno devastato 4.477 ettari di territorio (mancano i dati per Friuli, Trentino, Sicilia e Sardegna che non dipendono dal Corpo forestale dello Stato);

che dall'indagine effettuata dal Dipartimento della protezione civile nel 1995 emergeva la necessità, rispetto all'analisi dei dati relativi al numero di incendi e alla superficie percorsa dal fuoco, di «prevedere non solo una ormai classica ridislocazione estiva dei mezzi aerei, ma anche una loro ridislocazione invernale-primaverile nelle regioni del Nord»;

che secondo quanto risulta dall'allegato D, relativo alla dislocazione dei mezzi anticendi, della relazione sulla «Campagna antincendi boschivi 1995» del Dipartimento della protezione civile c'è da sottolineare come nessun mezzo aereo sia dislocato proprio nelle regioni del Nord;

che dalla «relazione sullo stato dell'ambiente 1997», nella sezione dedicata agli incendi boschivi emerge che «oltre il 50 per cento delle regioni italiane non ottempera al dettato legislativo, malgrado l'alto livello di pericolosità di alcune di esse. Solo la metà delle regioni italiane dispone di un censimento sull'andamento del fenomeno degli incendi. Per quanto riguarda gli stanziamenti annui solo una regione su due destina parte dei fondi all'attività di prevenzione vera e propria. Il 30 per cento delle regioni dichiara di avere una rete di avvistamento in fase di rinnovamento e un altro 20 per cento che tale rete è insufficiente»;

che il Dipartimento della protezione civile, in vista della scadenza del contratto con la società SISAM, chiamata ad assicurare il servizio antincendio, ha nominato nell'agosto 1997 una apposita commissione per procedere all'espletamento di una gara di licitazione privata per appaltare la gestione del servizio stesso;

che alla gara, andata formalmente deserta, sono state chiamate tre ditte, tra le quali la SOREM, che nella fase di preselezione risulterebbe essere stata dichiarata dalla commissione appositamente costituita dallo stesso Dipartimento «società non in possesso dei necessari requisiti tecnico-economico-finanziari»;

che in seguito all'esito inefficace della gara il Dipartimento della protezione civile procedeva all'affidamento diretto per trattativa privata assegnando alla ditta SOREM la gestione completa del servizio a partire dal 1° gennaio 1998,

si chiede di sapere:

se sia stata data attuazione, e in che misura, alla strategia del Dipartimento della protezione civile che prevedeva uno schieramento invernale-primaverile nelle regioni del Nord per meglio fronteggiare gli incendi boschivi invernali;

quali siano le iniziative in merito alla necessaria azione di coordinamento delle regioni per l'attuazione delle attività di competenza: prevenzione, previsione ed intervento per lo spegnimento;

se corrisponda al vero che la SOREM sia una società a responsabilità limitata, con amministratore unico, con un capitale di 99 milioni di lire e un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio di circa 220 milioni di lire;

per quali motivi e in base a quali considerazioni tecnico-professionali e di solidità finanziaria si sia preferita la trattativa privata con la ditta SOREM;

se corrisponda al vero che, secondo il contratto stipulato dalla Protezione civile, il primo aereo sarebbe disponibile solo a partire dal mese di maggio, per cui nei primi quattro mesi del 1998 il servizio non sarà praticamente svolto;

come il Dipartimento della protezione civile abbia svolto l'attività antincendio nel periodo gennaio-aprile 1998, periodo non più coperto dalla SISAM ma non ancora coperto dalla ditta SOREM;

se risulti vero che dal maggio 1998 solo due aeromobili Canadair saranno in servizio effettivo.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

### Interpellanze

GUBERT, RONCONI, FOLLONI, ZANOLETTI, DENTAMARO, CIMMINO, COSTA, FIRARELLO, CAMO, CALLEGARO, PORCARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

(2-00486)  
(12 febbraio 1998)

che la legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

che lo schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio» ora all'esame dell'apposita commissione parlamentare costituirebbe l'esercizio della delega di funzione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della suddetta legge;

che l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo determinando i principi e i criteri direttivi;

constatato:

che la delega in questione fa riferimento ai principi e ai criteri direttivi che evidentemente riguardano attività e organizzazione della pubblica amministrazione mentre, al contrario, l'oggetto e le finalità del suddetto decreto legislativo, solo in parte assai modesti e secondari, hanno a che fare con tali attività e organizzazione, considerando che esso detta norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e che la maggior parte delle disposizioni concernono la disciplina di libertà individuali e di attività private, configurando un evidente eccesso di delega;

che in ogni caso, anche qualora la delega di cui all'articolo 4, comma 4 lettera *c*), fosse da intendere aggiuntiva rispetto a quella principale oggetto della legge e inerente ad un oggetto diverso, quale quello della disciplina dell'attività commerciale, l'incostituzionalità dello schema di decreto presentato alle Camere risulta evidente per mancanza dei necessari principi e criteri direttivi;

considerato che il contenuto dello schema di decreto legislativo è dichiarato grande riforma economico-sociale, con le conseguenti implicazioni per l'attività legislativa delle autonomie regionali e che è inammissibile che una grande riforma economico-sociale possa essere stata attribuita per delega al Governo senza che il Parlamento abbia un reale potere deliberativo in merito;

preso atto che ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale hanno formulato pareri *pro veritate* con i quali escludono che il contenuto di detto schema legislativo sia costituzionalmente ammissibile, costituendo esso un palese caso di esorbitanza rispetto alla legge delega; considerato altresì che già per altri decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, si è presentato e si

presenta un analogo eccesso di delega, intervenendo in materia di libera iniziativa economica,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di ritirare lo schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio» stante la rilevanza della materia e l'evidente eccesso di delega con la conseguente espropriazione dei poteri legislativi costituzionalmente attribuiti al Parlamento;

in ogni caso, di riferire urgentemente al Parlamento prima dell'espressione del relativo parere della commissione bicamerale:

su quale sia il necessario raccordo tra i principi e i criteri espressi nella legge delega e le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio»;

sul rispetto delle procedure adottate nella predisposizione del decreto legislativo.

RIPAMONTI, CORTIANA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

(2-00503)  
(11 marzo 1998)

che l'entrata in vigore del decreto sull'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori operanti nelle aziende a rischio industriale rilevante, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, detto «legge Seveso», attende la firma del Ministro dell'industria;

che il testo, già firmato dai Ministri dell'ambiente e dell'interno è stato approvato dalla Conferenza dei servizi del 18 dicembre 1997;

che l'entrata in vigore del decreto in questione appare decisiva per raggiungere lo scopo di limitare incidenti rilevanti poichè si stima che:

gli incidenti di cui trattasi coinvolgono 100.000 cittadini a rischio di morte, ed 1.000.000 di cittadini a rischio di ferimento, intossicazione o altre conseguenze negative, ivi compreso chi si trattiene, anche temporaneamente, in asili, scuole, ospedali, eccetera;

i costi per le aziende sono limitatissimi, trattandosi di informazione e formazione da effettuare a propri dipendenti e, comunque, da ritenersi doverosi nei confronti della pubblica incolumità;

l'entrata in vigore del decreto è già prevista in termini graduati: da due a dieci mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, a seconda del tipo di rischi esistenti;

che l'entrata in vigore del decreto è stata chiesta più volte dal rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato nella Conferenza dei servizi ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137,

si chiede di sapere quale sia il motivo per cui il Ministro dell'industria non abbia ancora firmato il decreto in questione ritardandone, di conseguenza, l'entrata in vigore.

## Interrogazione

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

(3-00724)  
(11 febbraio 1997)

che a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, è tuttora aperto un cantiere Enel per la costruzione di una centrale policombustibile

che dovrebbe far fronte, una volta ultimata, a gran parte del fabbisogno di energia elettrica del paese;

che più volte, non solo di recente, detta centrale è stata al centro di polemiche e contestazioni anche a causa della localizzazione di un impianto di rigassificazione fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali del posto, avversato dagli ambientalisti e ora dallo stesso Governo così come dall'Enel;

che la centrale è anche oggetto dell'interesse della magistratura per fatti legati a «tangentopoli»;

che assai frequentemente il cantiere assurge agli onori della cronaca per le inadempienze contrattuali di ditte in rapporto di appalto o di subappalto dei lavori;

che, in data 6 febbraio 1997, su il «Corriere di Viterbo» è stato pubblicato un articolo in cui si legge testualmente: «L'Enel ha abbandonato a se stessa la centrale di Montalto di Castro e nel cantiere non si rispettano più le condizioni minime di igienicità e sicurezza. Al terzo gruppo, una struttura alta come un edificio di ottanta piani, non ci sono bagni degni di questo nome, manca l'acqua e gli operai sono costretti a fare i propri bisogni dove capita. Il fetore è insopportabile. Una situazione vergognosa che richiede l'immediato intervento del sindaco di Montalto e dell'azienda USL. Altrimenti denunceremo il fatto alla magistratura ed entreremo in stato di agitazione»;

che è infuriato il segretario provinciale della Fiom Cgil, Ciancolini; lancia accuse pesanti ed è pronto, insieme agli operai, a scendere sul piede di guerra; «Le norme prevedono – accusa Ciancolini – che ad ogni piano ci sia un bagno; – invece al terzo gruppo ci sono semplicemente delle cabine maleodoranti, senza acqua e senza allacci alla rete fognante. Il risultato è una puzza incredibile, con gli operai costretti ad arrangiarsi come possono. Addirittura si sono verificati casi in cui i lavoratori del piano di sotto sono stati «bagnati» da quelli del piano di sopra. Il tutto – ringhia il sindacalista – in barba alla legge n. 626 sulla sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro, entrata in vigore dal primo gennaio scorso»;

che Ciancolini chiede al sindaco di Montalto, Roberto Sacconi, e all'azienda USL d'intervenire subito, altrimenti sarà lotta dura; Ciancolini si esprime nel seguente modo: «Vogliamo che le autorità preposte verifichino immediatamente la situazione e intervengano con forza sull'Enel. Tutto dovrà essere risolto nel giro di pochi giorni. Altrimenti ci rivolgeremo direttamente alla magistratura e bloccheremo la costruzione del terzo gruppo. Lavorare in queste condizioni è indecoroso. I lavoratori non sono bestie ma sono trattati come tali, costretti ad operare in un ambiente insalubre, a cominciare dal fetore insopportabile»;

che per il segretario provinciale della Fiom la responsabilità è dell'Enel; infatti, egli afferma quanto segue: «L'Ente elettrico ha abbandonato il cantiere a se stesso. Non ci sono più garanzie e la legge viene regolarmente violata a tutti i livelli. La pratica del subappalto selvaggio ha prodotto un abbassamento delle condizioni di sicurezza e la contrazione delle spese anche per l'igienicità degli ambienti di lavoro. In questo caos le ditte risparmiano dove possono, a scapito della sicurezza e della dignità degli operai. È una situazione

che da tempo ha superato il limite di guardia e che non intendiamo tollerare oltre. Avranno la risposta che meritano»;

che a tutt'oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, nessuno ha mai ritenuto di dover intervenire per accertare la veridicità di quanto detto e scritto, in tanti anni, a proposito del cantiere Enel per la realizzazione della centrale policombustibile di Montalto di Castro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo ritenga ormai non più differibile la nomina di una commissione di inchiesta amministrativa che accerti la reale situazione esistente all'interno del cantiere per la realizzazione della centrale Enel di Montalto di Castro;

se non ritenga di dover investire il Comitato intercamerale per la sicurezza sui posti di lavoro, di recente costituzione, del problema della sicurezza nella centrale Enel di Montalto di Castro, alla luce anche dei numerosi incidenti da sempre verificatisi all'interno della stessa; se non ritenga che si debbano dare risposte immediate e definitive in relazione all'alimentazione di detta centrale e, conseguentemente, alla locazione dell'impianto di rigassificazione;

se, infine, non ritenga di dover disporre una inchiesta a tutto campo per accettare in che modo siano stati spesi i miliardi erogati dall'Enel, in base alle convenzioni stipulate con comuni e amministrazione provinciale di Viterbo, che avrebbero dovuto favorire la creazione di nuovi posti di lavoro stabile, finanziando la realizzazione di opere a tal fine destinate se è vero che nulla di tutto ciò è mai stato fatto;

se non intenda sollecitare un deciso intervento della Corte dei Conti per accettare eventuali responsabilità di amministratori di comuni e provincia di Viterbo in un possibile, distorto uso di detti miliardi utilizzati, il più delle volte, per la realizzazione di opere che si sarebbero dovute affrontare con i normali fondi di bilancio dato che nulla avevano a che vedere con quanto previsto dalla normativa vigente;

se non intenda intervenire, almeno per ora, per impedire che i miliardi ancora da destinare alla creazione di posti di lavoro stabili per un rilancio dell'economia del viterbese finiscano per essere utilizzati in una serie di iniziative sicuramente contrarie a detta finalità.